

si precisa che nei poligoni dell'aeronautica è autorizzato solo l'uso di armamento inerte per esercitazione ed in quelli dell'esercito viene assicurata l'osservanza scrupolosa del regolamento di utilizzo degli stessi, che non prevede l'uso di munizioni. Per quanto sopra e tenuto conto dei controlli effettuati, si può escludere l'impiego del munizionamento in questione nei poligoni italiani, incluso quello di Maniago, espressamente citato nell'interrogazione.

Inoltre, per completezza d'informazione, si precisa che nei poligoni del Triveneto le uniche unità di addestramento sono quelle di fanteria leggera, che hanno in dotazione armi di piccolo e medio calibro, ovviamente tecnicamente inadeguate all'uso dell'uranio impoverito. Ciò premesso, il Governo non intravede alcun elemento ostativo (dico ancora di più: siamo favorevoli) all'ipotesi di condurre verifiche o misure della radioattività nei poligoni militari, come prospettato nell'interrogazione. Anche l'amministrazione della difesa, non solo quella dell'ambiente, è interessata più di chiunque altro a ricercare la verità scientifica: a tale scopo, come è noto, è stata istituita una specifica commissione medico-scientifica presieduta dal professor Mandelli, che ha il compito di darci un rapporto dettagliato. Fra l'altro (non occorre che lo sottolinei), la commissione ha totale libertà d'indagine e, comunque, voglio assicurare che anche il Ministero dell'ambiente, ovviamente ferma restando la competenza del Ministero della difesa, svolgerà attraverso l'agenzia nazionale attività di controllo, in particolare iniziando dal poligono Dandolo di Maniago.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ballaman, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

**EDOUARD BALLAMAN.** Signor ministro, ci siamo rivolti a lei principalmente per un fatto: non ci fidiamo assolutamente del Ministero della difesa (non parlo del ministro, ma del Ministero). Tenga presente che non potremmo fidarci

di un Ministero che sostiene che i nostri soldati sono stati informati fin dall'inizio, mentre purtroppo i primi elementi sono stati forniti ai militari il 22 novembre 1999; tenga presente che, fino al settembre-ottobre 2000, il Ministero ha affermato che non sono stati utilizzati proiettili ad uranio impoverito in tutta la Bosnia, salvo poi smentirsi drasticamente il 21 dicembre 2000.

Signor ministro, la prego, quindi, di fare attenzione a tutte le possibili dichiarazioni del Ministero della difesa, anche perché, purtroppo, si fa ricordo ad una serie di mezze verità e di mezze bugie. Credo che gli italiani non abbiano mai usato proiettili ad uranio impoverito, ma che le forze NATO abbiano utilizzato l'uranio impoverito, come è avvenuto normalmente in Inghilterra ed in tanti poligoni d'Europa. Proprio per tale ragione vi è preoccupazione da parte nostra: se a tale preoccupazione aggiungiamo che i militari che hanno prestato servizio solo in certi poligoni sono sottoposti a chemioterapia, la morte del Pintus, le traiettorie di proiettili che, essendo ad uranio impoverito, quindi con un peso specifico molto diverso dagli altri, sono molto diverse da quelle dei proiettili normali, risulta evidente che anche nei poligoni italiani, purtroppo, si è utilizzato (non vorrei dirlo, ma per quanto ci riguarda si continua a ritenere ciò possibile) questo tipo di proiettili.

La invito, quindi, davvero, a proseguire in quest'attività conoscitiva e a non fermarsi ai famosi PGU-14 da 30 millimetri, perché anche i carri armati e i cannoncini anticarro con proiettili da 105 e 120 millimetri possono utilizzare proiettili ad uranio impoverito. La invito formalmente, inoltre, a non utilizzare per le ricerche strutture militari che, purtroppo, non sono adeguatamente attrezzate: in proposito, le chiedo di rafforzare, per quanto possibile, le strutture dell'ENEA e magari quelle dell'università di Roma 3 e dell'università di Urbino, che sono le uniche che hanno effettivamente la possibilità di eseguire le indagini (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

***(Dismissione di immobili degli enti previdenziali e dei comuni)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-06826 (vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 9).

L'onorevole Taradash ha facoltà di illustrarla.

MARCO TARADASH. Signor ministro, l'interrogazione riguarda l'imbroglione della vendita degli immobili degli enti pubblici. Lei ricorderà che, dopo lo scandalo cosiddetto di « Affittopoli », cioè degli affitti a prezzi stracciati a uomini dell'apparato, che colpì soprattutto il suo partito e i DS, il Governo si era impegnato in un'opera di moralizzazione per la vendita degli immobili a coloro che attualmente sono affittuari. Lo strumento individuato era il seguente: gli immobili di pregio sarebbero stati venduti a prezzo di mercato e senza alcuno sconto. Purtroppo, fatta la legge trovato l'inganno, si è scoperto, grazie ad un'inchiesta de *L'Espresso* di questa settimana, che l'ufficio del territorio delle finanze, che stabilisce i prezzi di vendita, ha fatto in modo di attribuire agli immobili attualmente affittati ad esponenti del mondo politico, della magistratura, del giornalismo prezzi al di sotto di quelli di mercato, per cui non risultano immobili di pregio. Si sta andando verso Acquistopoli e vorrei sapere quale sia la posizione del Governo in merito.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

CESARE SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, il tema posto dall'onorevole interrogante mi consente di fornire chiarimenti su una questione che, giustamente, interessa il Parlamento, l'opinione pubblica e la libera stampa. Negli anni scorsi il legislatore ha approvato alcune norme che, oggi, dopo una lunga fase di inerzia, il Ministero che ho l'onore di dirigere sta attuando, credo, con scrupolo e attenzione.

L'obiettivo della vendita è chiaro: gli enti previdenziali non devono essere più agenti immobiliari, ma dedicarsi esclusivamente alla loro vera missione: tutelare i diritti previdenziali dei cittadini. Solo così, infatti, è possibile stroncare alla radice la malapianta di « Affittopoli » e naturalmente evitare, come occorre fare attualmente, che magari si riproduca come i camaleonti sotto mutate vesti.

Per quanto riguarda il punto specifico giustamente sottolineato nell'interrogazione, vale a dire la definizione di immobili di pregio, una volta assunto l'incarico ministeriale, sottoposi la questione al Parlamento, che diede la sua risposta in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2000. Assunsi tale decisione dopo avere bloccato la vendita degli immobili di pregio, al fine di evitare il rischio di privilegi ad inquilini eccellenti. Secondo la norma del Parlamento, gli immobili di pregio sono quelli che hanno un valore superiore al 70 per cento del prezzo medio degli appartamenti rilevato sull'intero territorio comunale. Naturalmente l'individuazione di questi immobili è importante perché ad essi non si applica lo sconto del 30 per cento che è previsto per gli inquilini delle sole abitazioni non di pregio. L'operazione richiede che siano precisati due aspetti: il prezzo medio per ciascun comune, in generale, e per ogni singolo immobile se superi o meno del 70 per cento quel valore medio. Quindi, occorre un criterio generale sul territorio comunale da rapportare specificamente ai singoli immobili. Questo è quello che dice la legge.

Per quanto riguarda il primo aspetto, proprio perché la legge pone come riferimento il valore di mercato medio rilevato sull'intero territorio comunale, per l'applicazione esiste un'unica fonte pubblica, peraltro autorevole e apprezzata nel campo della rilevazione dei prezzi degli immobili, che opera anche con altri fini e funzioni. Si tratta dei valori pubblicati periodicamente dall'osservatorio sui valori immobiliari del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. Tali prezzi svolgono la funzione di riferimento per gli

operatori pubblici e privati, quindi una funzione generale e non solo finalizzata specificamente all'applicazione di questa legge. Il secondo aspetto, vale a dire la necessità di verificare immobile per immobile se esista, rispetto al valore medio così definito, un valore superiore o meno a quella percentuale. Tale valutazione, secondo la legge, è affidata all'autonomia decisionale degli enti previdenziali, ma l'osservatorio sul patrimonio immobiliare presso il Ministero del lavoro ha il compito di monitorare le dismissioni, quindi anche questi aspetti, in collaborazione con gli enti. Questi sono i meccanismi previsti dalla legge e da me applicati per evitare ingiustificati privilegi.

La questione, sollevata anche dalla stampa, è se per caso in concreto vi sia un'attuazione diversa da quella qui esposta: questo è il punto sul quale occorre concentrare l'attenzione. Anche per questo, come ho detto, siamo impegnati in questo monitoraggio che presenta aspetti tecnici non semplicissimi, come chiunque potrà comprendere.

In questa opera di monitoraggio sarò e sarò particolarmente attento ad evitare che possano configurarsi situazioni come quelle segnalate dalla stampa, in cui vi possa essere di fatto una mancata corrispondenza tra valori di mercato e prezzi di vendita, perché ciò contrasterebbe con la volontà chiaramente espressa dal legislatore.

Qualora, a seguito dei nostri controlli, emergesse tale divergenza, sarà mia cura intervenire per evitare che ciò accada, come ho già fatto nell'estate del 1999 bloccando la vendita degli immobili di pregio per evitare che, come qualcuno ha detto, « Affittopoli » diventi « Svendopoli » a vantaggio di qualche privilegiato. Tutto ciò naturalmente senza mettere in discussione i diritti degli inquilini che nella stragrande maggioranza non sono *vip* e, quindi, non devono vedere messe in discussione le loro legittime aspettative.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare.

**MARCO TARADASH.** Signor ministro, lei ha detto che dobbiamo fidarci del Governo. Fatto sta che fino a questo momento le valutazioni che sono state fatte dall'ufficio del Ministero delle finanze sono in contrasto con il parere dell'osservatorio istituito nell'ambito del Ministero del lavoro, che dichiara che i criteri adottati dall'ufficio tecnico sono sbagliati e, sulla base di quei criteri, vi è una disparità enorme tra i prezzi di mercato reali e i prezzi che vengono segnalati come valore di quelle abitazioni in cui risiedono segretari di partito ed esponenti politici, guarda caso al 99 per cento del centrosinistra (fatti vostri!) Vorrei anche sapere come si entri in quelle case, perché anche questo è un grande mistero.

Detto questo, ora ci troviamo di fronte al rischio reale che le persone che sono entrate in quelle case possano acquistarle ad un prezzo scontato del 30 per cento; abbiamo dati di fatto, cioè valutazioni fatte da persone che evidentemente non hanno mai cercato una casa a Roma, altrimenti per quei quartieri non avrebbero potuto indicare il valore che è scritto in quella documentazione e, di fronte a questo, c'è la sua garanzia personale.

Mi auguro che lei sia in grado di contrastare gli interessi che evidentemente sono in gioco, ma il Parlamento cercherà di fare la sua parte per vigilare ed eventualmente sostenerla nel suo ingrato compito (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega nord Padania*).

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con immediate votazioni.

**La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 16,30.**

### **Missioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Lumia, Rodeghiero e Scalia sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Si riprende l'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 465 e abbinati.**

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato l'emendamento 13.30, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle 19,30.

**(Esame dell'articolo 4 – A.C. 465)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 465 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pecorella 4.3, Pisapia 4.2 e Parenti 4.5, parere favorevole sull'emendamento 4.6 della Commissione e contrario sull'emendamento Pecorella 4.4. Infine invita al ritiro dell'emendamento Saponara 4.1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

**(Accantonamento dell'articolo 4 – A.C. 465)**

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'articolo 4 contiene un'innovazione per cui nel calcolo della pena per quanto riguarda l'applicazione delle misure cautelari si dovrà tener conto, in caso di approvazione, delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) relative all'entità del danno e alla minorata difesa della persona. Di fatto il numero 7) cadrà e rimarrà solo il numero 5) ma il problema che pongo è di altra natura, nel senso che sino ad ora con le aggravanti e l'unica attenuante di cui si deve tener conto non era possibile fare il bilanciamento perché si trattava di aggravanti ad effetto speciale. Trattandosi di una circostanza aggravante comune, il giudice si troverà di fronte alla seguente situazione: egli potrà ritenere di dover applicare la circostanza aggravante comune e la circostanza attenuante di cui al numero 4) dell'articolo 62 del codice penale. Avremmo, dunque, una situazione di aggravamento della pena (per quanto riguarda la circostanza aggravante ad effetto comune) e di attenuazione della pena (per quanto riguarda la circostanza attenuante ad effetto comune). Qual è, dunque, la pena che dovrà essere calcolata? Al riguardo, non è fissato alcun criterio. Così facendo, dunque, introduciamo una norma che impedirà al giudice di stabilire la misura della pena.

A questo punto, vi potrebbe essere una soluzione che sottopongo all'attenzione del relatore: introdurre nella norma il criterio del bilanciamento. Il giudice, nell'emettere la misura in relazione all'entità della pena, potrebbe applicare l'articolo 69 del codice penale, ovvero stabilire se prevalga la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), oppure la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 5). Mi domando, però, come possa il giudice disporre di criteri per stabilire se prevalga la circostanza aggravante o quella attenuante. A mio avviso, dunque, si dovrebbe accantonare l'articolo per individuare un criterio che consenta di

applicarlo. Diversamente, insisto affinché si voti sul mio emendamento soppressivo 4.3.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Pecorella. Il problema da lui sollevato è reale e ritengo che teoricamente possa essere risolto — come previsto nella norma — applicando l'articolo 69 del codice penale. Non ho, dunque, alcuna contrarietà a che tale principio sia specificato. Se si ritiene che un accantonamento possa essere utile, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, l'articolo 4 e gli emendamenti ad esso presentati si intendono accantonati. A questo punto, chiedo al relatore se l'accantonamento dell'articolo 4 comporti anche l'accantonamento degli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. No, signor Presidente.

**(Esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 4 — A.C. 465)**

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi all'articolo 4.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.04 della Commissione. Tuttavia, vi è stato un errore, per cui occorre apportare la seguente correzione formale: dopo le parole: « per il reato di evasione: » sostituire alle parole « negli ultimi cinque anni dal » le parole: « nei cinque anni precedenti al ». È questa, dunque, la volontà della Commissione. In tal senso, il parere della Commissione è favorevole.

Ritengo che l'articolo aggiuntivo Vitali 4.01 sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.04 della Commissione. Esprimo, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pisapia 4.05 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pisapia 4.02 e Mantovano 4.03.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 4.04 della Commissione.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, vorrei semplicemente far rilevare l'atteggiamento a volte un po' spiacevole da parte della maggioranza delle Commissioni che credo, in questo caso, sia del tutto involontario. L'articolo aggiuntivo Vitali 4.01 è sostanzialmente analogo all'articolo aggiuntivo 4.04 della Commissione, tranne che per alcune piccole differenze (nel primo caso si usa la parola « denunciato », mentre nel secondo caso si parla di « condannato »).

Molti nostri emendamenti al testo in esame sono stati dichiarati inammissibili, mentre altri emendamenti sono oggetto dell'esame della Commissione, che la Commissione stessa può respingere. Quando, tuttavia, vi sono emendamenti che la Commissione condivide, ma che necessitano soltanto di modifiche formali, in genere il relatore propone al presentatore una riformulazione dell'emendamento in modo che resti — diciamo così — la primogenitura dell'emendamento stesso. Credo che ci troviamo in un caso del genere, per cui la pregherei di consentirci di riformulare l'articolo aggiuntivo Vitali 4.01, in modo analogo alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.04 della Commissione. In tal modo, anche l'articolo aggiuntivo Vitali 4.01 potrà essere

accolto dalla Commissione, piuttosto che precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.04 della Commissione, che intendeva proprio accogliere tale istanza.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Vitali: si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo articolo aggiuntivo 4.01.

**ELIO VITO.** Signor Presidente, lo faccio mio.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Onorevole Vito, a questo punto si intende che l'articolo aggiuntivo Vitali 4.01, fatto proprio da lei, è riformulato come l'articolo aggiuntivo 4.04 della Commissione?

**ELIO VITO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi 4.04 della Commissione e Vitali 4.01, nel testo riformulato, fatto proprio dall'onorevole Vito, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	379
<i>Votanti</i> .....	369
<i>Astenuti</i> .....	10
<i>Maggioranza</i> .....	185
<i>Hanno votato sì</i> .....	369).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pisapia 4.05, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	387
<i>Votanti</i> .....	386

<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	386).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pisapia 4.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	389
<i>Votanti</i> .....	379
<i>Astenuti</i> .....	10
<i>Maggioranza</i> .....	190
<i>Hanno votato sì</i> .....	23
<i>Hanno votato no</i> ....	356).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mantovano 4.03.

**ALFREDO MANTOVANO.** Lo ritiro, Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

***(Esame dell'articolo 5 – A.C. 465)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 465 sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**GIOVANNI MELONI, Relatore.** Signor Presidente, il parere è contrario sugli identici emendamenti Marotta 5.2 e Tassone 5.9, mentre si invita l'onorevole Saraceni a ritirare il suo emendamento 5.29.

Il parere è favorevole sugli identici emendamenti Neri 5.36, Pecorella 5.24, Tassone 5.10, Miraglia Del Giudice 5.19 e

Parenti 5.48, mentre è contrario sugli identici emendamenti Neri 5.37, Marotta 5.4 e Tassone 5.11.

Sugli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia Del Giudice 5.20 e Neri 5.38 si esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati facendo riferimento soltanto alle lettere *b*), *d*) e *e*), con esclusione della lettera *c*).

**PRESIDENTE.** Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia Del Giudice 5.20 e Neri 5.38 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Prego, onorevole Meloni.

**GIOVANNI MELONI, Relatore.** Si invita a ritirare gli emendamenti Grimaldi 5.18 e 5.17, mentre si esprime parere contrario sull'emendamento Tassone 5.19 e sugli identici emendamenti Neri 5.39, Marotta 5.5, Tassone 5.13, Pisapia 5.21 e Parenti 5.50.

Si invitano i presentatori a ritirare il subemendamento Pecorella 0.5.55.1, che è accolto nella sostanza dall'emendamento presentato dalla Commissione. Si esprime parere contrario sui subemendamenti Marotta 0.5.55.2, 0.5.55.3, 0.5.55.4 e 0.5.55.5, mentre si esprime ovviamente parere favorevole sull'emendamento 5.55 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

Si invitano i presentatori degli emendamenti da Marotta 5.46 a Garra 5.58 a ritirarli, in quanto risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Neri 5.42, la Commissione invita i presentatori a ritirarlo.

La Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pisapia 5.23, Saraceni 5.32, Manzione 5.35, Saponara 5.45 e Parenti 5.52, nonché sull'emendamento Pisapia 5.22. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marotta 5.7 e Tassone 5.15, nonché sui subemendamenti Pecorella 0.5.56.1, Marotta 0.5.56.4, 0.5.56.8, 0.5.56.6 e 0.5.56.7 e Pecorella 0.5.56.2 e 0.5.56.3. La Commissione esprime invece

parere favorevole sul subemendamento Marotta 0.5.56.9 e sull'emendamento 5.56 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

La Commissione invita l'onorevole Saraceni a ritirare il suo emendamento 5.33, che sarebbe comunque precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.56 (*Nuova formulazione*) della Commissione; invita altresì l'onorevole Grimaldi a ritirare il suo emendamento 5.1.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Marotta 5.8, il quale, se fosse approvato, precluderebbe gli identici emendamenti Neri 5.43, Saraceni 5.34, Tassone 5.16 e Garra 5.59.

Invito infine l'onorevole Garra a ritirare il suo emendamento 5.60.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marotta 5.2 e Tassone 5.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	399
Votanti .....	395
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	198
Hanno votato sì .....	194
Hanno votato no .....	201).

Onorevole Saraceni, accede alla proposta di ritirare il suo emendamento 5.29 formulata dal relatore?

**LUIGI SARACENI.** Signor Presidente, a mio avviso questa disposizione, di cui chiedo la soppressione con il mio emendamento 5.29, a differenza di molte altre previste nel cosiddetto pacchetto sicu-

rezza, ha una grave incidenza sui diritti di libertà e sul carattere democratico del nostro ordinamento.

Il comma 1 dell'articolo 5 intende limitare il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del tribunale del riesame in materia di libertà personale ai casi di mera violazione di legge (Presidente, lei intende cosa ciò significhi).

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. La Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti che intendono sopprimere il comma 1, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI. Il relatore mi dice che la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di sopprimere il comma 1. Ritiro pertanto il mio emendamento 5.29.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 5.36, Pecorella 5.24, Tassone 5.10, Miraglia Del Giudice 5.19 e Parenti 5.48, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	393
<i>Votanti</i> .....	392
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	197
<i>Hanno votato sì</i> .....	390
<i>Hanno votato no</i> .....	2).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Neri 5.37, Marotta 5.4 e Tassone 5.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 5 riguarda il ricorso per Cassazione avverso l'ordi-

nanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere. Secondo la formulazione proposta, tale ricorso dovrebbe essere ammesso solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere *b)* e *c)*. In realtà, la revoca viene richiesta quando sopravvengono prove idonee, per cui occorre fare riferimento alla lettera *d)*, non alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 606, potendo la valutazione dell'idoneità della prova sovvertire un primo giudizio! Come si può limitare il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca a motivi che non siano quelli attinenti alla idoneità delle prove sopravvenute?

PRESIDENTE. Onorevole Marotta stiamo parlando del comma 2 dell'articolo 5 nella sua interezza.

RAFFAELE MAROTTA. Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 606 parlano rispettivamente di inosservanza o di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza delle norme processuali, mentre occorre avere riguardo alle lettere *d)* ed *e)*, ossia alla mancata assunzione di una prova decisiva e alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In altri termini, lamento il fatto che non sia stata ritenuta idonea a sovvertire il primo giudizio la mancata assunzione di una prova decisiva: come si può escludere il ricorso per Cassazione in base alle lettere *d)* ed *e)* che attengono proprio alla valutazione, alla non ammissione della prova? Che cosa c'entra l'inosservanza delle norme di diritto e delle norme processuali? Queste possono essere state osservate, decidendo tuttavia di non assumere la prova considerata idonea dal ricorrente. Mi domando come si possa escludere il ricorso per Cassazione in relazione ai motivi indicati nelle lettere *d)* ed *e)*!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Tanto è vero, signor Presidente, che gli emendamenti

degli onorevoli Miraglia Del Giudice e Parenti...

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, lei ha terminato il suo intervento perché il tempo è scaduto e avevo già dato la parola all'onorevole Anedda.

RAFFAELE MAROTTA. È stato espresso parere favorevole sull'emendamento...

PRESIDENTE. Ne parliamo dopo di quell'emendamento!

Prego, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA. Vorrei avere conferma dal relatore che è stato espresso parere favorevole all'emendamento 5.38 che sostituisce la lettera c) con le lettere c) e d). È esatto?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È esatto, perché una cosa è sostituire, un'altra sopprimere.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, spieghi bene la riformulazione.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. La riformulazione comprende le lettere b), d) ed e).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 5.37, Marotta 5.4 e Tassone 5.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	399
<i>Votanti</i> .....	258
<i>Astenuti</i> .....	141
<i>Maggioranza</i> .....	130
<i>Hanno votato sì</i> .....	52
<i>Hanno votato no</i> ....	206).

Ricordo che sugli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia del Giudice 5.20 e Neri 5.38 è stato espresso parere favorevole, in quanto è stata accettata dai proponenti la riformulazione del testo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia Del Giudice 5.20 e Neri 5.38, identici nel testo riformulato, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	397
<i>Votanti</i> .....	385
<i>Astenuti</i> .....	12
<i>Maggioranza</i> .....	193
<i>Hanno votato sì</i> .....	379
<i>Hanno votato no</i> .....	6).

Onorevole Grimaldi, accede all'invito a ritirare i suoi emendamenti 5.18 e 5.17?

TULLIO GRIMALDI. Li ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Tassone: si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 5.12.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Neri 5.39, Marotta 5.5, Tassone 5.13, Pisapia 5.21 e Parenti 5.50.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Il comma 3, così com'è formulato, contiene una singolare indicazione. Il ricorso in Cassazione verrebbe esaminato dalla Corte di cassazione per stabilire se sia ammissibile o meno. Questo è quanto prevede la formulazione attuale del comma 3.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Ma c'è l'emendamento della Commissione.

GAETANO PECORELLA. Quando arriveremo all'emendamento della Commissione discuteremo di quello. Adesso sto parlando dell'attuale formulazione del comma 3. In questa formulazione non si riesce a stabilire quale sia l'organo che dovrà decidere in ordine all'ammissibilità dei ricorsi. La Corte di cassazione è infatti composta di sezioni, di un presidente, di cancellerie e così via: quando un ricorso arriva in Cassazione, a chi spetterà decidere l'ammissibilità? Qui non si dice. Mi pare allora che questa formulazione (poi prenderemo in esame successivamente altre formulazioni) non vada bene.

Inoltre, questa formulazione comporta una doppia valutazione di ammissibilità. In base a quanto è scritto nel comma 3, questa valutazione, infatti, può essere fatta dalla Corte di cassazione (non si specifica però da chi: io ne conosco l'edificio, le aule, ma mi è più difficile identificare la Corte di cassazione come soggetto giuridico) e comunque resterebbe anche il potere del procuratore generale di chiedere l'inammissibilità (anche da questo punto di vista, vedremo poi cosa dispone l'emendamento della Commissione). Questo non è sicuramente proponibile. Chiedo quindi che siano accolti gli identici emendamenti soppressivi del comma 3.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, vorrei fare una precisazione. Siccome lei ha detto, giustamente, «poi ne parleremo», devo far presente che al suo gruppo residuano venti minuti.

GAETANO PECORELLA. In tutto?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Pecorella. Ovviamente, come usa fare il Presidente Violante, potrò poi allungare un po' i tempi, ma di poco. Il tempo residuale per il suo gruppo — ripeto — è di venti minuti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, questo provvedimento è nato sulla

spinta dell'ondata emotiva provocata da gravi accadimenti; il suo titolo originario era «pacchetto sicurezza» ed era finalizzato ad individuare delle norme perché i cittadini si sentissero più sicuri a casa loro, nelle loro città, nel loro territorio, sul lavoro e così via. Dopo le interminabili disquisizioni giuridiche svolte in Commissione, ora ci apprestiamo a ripeterle in Assemblea. Cosa c'entrano con la sicurezza dei cittadini e con l'assetto di lavoro la ritualità e quanto avviene nella Corte di cassazione? Questo bisognerebbe spiegarlo. Secondo me è un'impresa un po' difficile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, affronteremo successivamente nel dettaglio l'emendamento sostitutivo della Commissione, ma credo che già in questa sede vada aperto il discorso relativo al principio che s'intende introdurre. L'intenzione è buona: quella di fare in modo che la Corte di cassazione indirizzi il proprio lavoro alle questioni di legittimità che le sono sottoposte, eliminando tutto ciò che è palesemente inammissibile. Confrontando l'intenzione con la norma, ci si rende conto che gli effetti vanno nella direzione esattamente opposta perché, sia nella formulazione originaria che stiamo ora esaminando sia in quella contenuta nell'emendamento della Commissione che esamineremo successivamente, di fatto i giudici della Cassazione sono chiamati a pronunciarsi due volte, instaurando in entrambi i casi un contraddittorio. Vi è una duplicazione di iniziative e quindi di notifiche, di attività processuali, assolutamente inutile, posto che già adesso, comunque, la Corte di cassazione, quando vi sono le premesse, rileva l'inammissibilità.

Dopodiché, non posso che sottolineare quanto diceva un attimo fa l'onorevole Copercini: il titolo del provvedimento al nostro esame è «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini»; la sicurezza chiama in causa la

prevenzione, le forze di polizia, gli organici, la dotazione. Mi sembra un po' arduo arrivare fino al supremo giudice (*Applausi del deputato Anedda*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

**TULLIO GRIMALDI.** Veramente devo dire che mi ero imposto il silenzio su questo disegno di legge, ma non posso fare a meno di intervenire sul tema in esame perché, ad ascoltare certi discorsi, anche da parte di coloro che, per la professione che svolgono, dovrebbero intendersi di questa materia, verrebbe da pensare che siano invece persone che non abbiano mai frequentato un'aula di giustizia o la Corte di cassazione.

Che cosa avviene adesso per i ricorsi per Cassazione? Tali ricorsi vengono assegnati dal primo presidente, secondo una certa distribuzione, alle varie sezioni. Ogni sezione della Corte di cassazione ha un cosiddetto ufficio spoglio, dove si effettua uno spoglio preliminare in base al quale si assegnano i ricorsi o alla camera di consiglio o alla pubblica udienza (questo lo dico per coloro che non hanno dimestichezza con tale materia). Il più delle volte — vuoi per pigrizia, vuoi per inerzia, vuoi anche perché vi è una pressione degli avvocati — i ricorsi vengono assegnati direttamente alla pubblica udienza. Questa è una perdita di tempo enorme!

Pensi, Presidente, che molte volte io, quando ero alla Corte di cassazione, ho esaminato in pubblica udienza ricorsi per Cassazione sulla misura della pena, a seguito di patteggiamento! Chiunque del resto può andare a verificare negli archivi della Corte di cassazione e troverà precedenti in questo senso.

Con il comma 3 dell'articolo 5 si vuole rovesciare l'impostazione: i ricorsi dovrebbero arrivare in udienza, cioè essere esaminati dalla Corte di cassazione soltanto quando vi è una preventiva valutazione sulla loro ammissibilità. Da chi verrà fatta tale valutazione? Professor Pecorella, queste cose lei me le insegna: vi

è bisogno di stabilire quale sia l'ufficio che deve esaminare questo? La Corte di cassazione sarà organizzata in maniera tale per cui alcuni magistrati saranno designati nelle tabelle e svolgeranno questo esame preliminare. I ricorsi che verranno dichiarati inammissibili saranno direttamente esaminati in questa fase con l'inammissibilità, e quindi dichiarati inammissibili, mentre gli altri saranno attribuiti.

Collegli, è vero che ciò non attiene al problema strettamente legato alla sicurezza, ma attiene al problema della celerità dei processi e dei tempi. Oggi, infatti, il male maggiore della giustizia italiana è la lentezza! E la lentezza è data dal fatto che si arriva fino alla Corte di cassazione per qualsiasi cosa! Ricordo che noi abbiamo già eliminato quella proposta di ridurre il ricorso per Cassazione, cioè di riportarlo a quello che originariamente dovrebbe essere, vale a dire un ricorso di pura legittimità. Ricordo inoltre che le Corti supreme sono previste soltanto per violazioni di legge; non esiste una Corte suprema che deve esaminare, riesaminare il fatto!

Collegli, se si vuole ragionare seriamente di tali questioni, questo è il ragionamento che si deve fare. Se poi ci si vuole opporre comunque, perché vi sono interessi professionali o di altro tipo, o perché si vuole contrastare in ogni caso una riforma, allora è inutile che ne discutiamo più (*Applausi del deputato Meloni*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Credo che tutti siamo interessati alla celerità dei processi e della giustizia e soprattutto ad evitare i ricorsi di fatto ma forse si dimentica che vi è una norma precisa che prevede che, quando arriva il ricorso e il procedimento in Cassazione, questo viene inviato al procuratore generale, il quale fa richiesta di inammissibilità qualora i motivi siano in fatto e non siano in diritto. Vi è poi

una camera di consiglio in contraddittorio delle parti.

Con questa norma si viola un principio costituzionale appena introdotto nel nostro ordinamento principale, cioè nella Costituzione: il principio del contraddittorio. E si dice espressamente che la Cassazione decide autonomamente: cioè chi deve giudicare, giudica anticipatamente l'inammissibilità di un ricorso.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Non è così, Giuliano!

GIULIANO PISAPIA. Ciò avviene in una situazione in cui questa deve avere una preventiva richiesta del procuratore generale, come avviene già oggi e come è già previsto dal codice di procedura penale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della II Commissione, onorevole Finocchiaro Fidelbo. Tuttavia, ritengo che sarebbe forse opportuno dare prima la parola all'onorevole Saraceni, per consentire poi al presidente della Commissione di concludere il dibattito e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

LUIGI SARACENI. Questo senz'altro, ma se ritiene di intervenire prima, non posso che dare la precedenza alla presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, in genere il presidente di Commissione replica a tutti i deputati intervenuti e conclude il singolo dibattito.

LUIGI SARACENI. Ma può darsi che l'intervento del presidente della Commissione renda superfluo il mio.

PRESIDENTE. Do quindi la parola al presidente della II Commissione, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Mi pare che stiamo continuando a ragionare su questioni che sono già risolte dal famoso

emendamento 5.55 della Commissione. Per venire cioè incontro alle obiezioni dell'onorevole Pecorella da una parte e dell'onorevole Pisapia dall'altra, volevo soltanto rammentare che con questo emendamento 5.55 della Commissione, innanzitutto si istituisce la sezione che valuta l'ammissibilità dei ricorsi, ma si stabilisce anche, in perfetto ossequio e in osservanza dell'articolo 111 della Costituzione che venga fissata una udienza alla quale partecipano, oltre al procuratore generale (o un suo delegato), ovviamente anche i difensori ritualmente avvisati.

Faccio un'ultima considerazione per venire incontro alle obiezioni che sono venute anche da parte dell'onorevole Copercini. Il ricorso per Cassazione viene ormai, purtroppo, piegato ad esigenze strumentali che sono quelle della dilatazione dei tempi processuali in attesa della sentenza definitiva con due riflessi: la scadenza dei termini della custodia cautelare e il ritardo nella sentenza definitiva. Credo che queste due questioni abbiano una strettissima attinenza con il sentimento di sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, l'onorevole presidente della Commissione giustizia è sempre convincente nei miei riguardi, però questa volta ho l'impressione che non sia riuscita nell'intento. Non è gran cosa, ma è così. Ho l'impressione che l'emendamento 5.55 della Commissione vada a creare una sezione speciale e a me le sezioni speciali non sono mai piaciute.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Non è un tribunale speciale!

ALBERTO SIMEONE. Infatti, ho l'impressione che ci sia una chiara violazione della Costituzione proprio nel momento in cui va a individuare una sezione speciale. Non dimentichiamo che, dopo le sentenze di primo grado e d'appello, una certa

parte di parlamentari di una certa appartenenza politica e partitica volevano addirittura abolire la possibilità di ricorrere in Cassazione. Non dobbiamo dimenticare, però, che il 60 o il 65 per cento delle sentenze viene modificato in appello; che il 40-45 per cento delle sentenze viene modificato in Cassazione. Ritengo che l'istituzione di una sezione speciale non vada in questa direzione, sotto il profilo dell'utilità: non dimentichiamo che la Corte di cassazione giudica su problemi di legittimità e non di fatto (quindi vi è una camera di consiglio dove i ricorsi che vertono su questioni di fatto vengono dichiarati inammissibili). È inutile tentare di introdurre quindi una corsia particolare, istituendo una sezione speciale. In questo modo si violerebbe il dettato costituzionale. Noi non possiamo permettere che accada una cosa del genere in un paese nel quale le regole costituzionali devono essere sempre e comunque rispettate (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ricordo a tutti i gruppi che i tempi a loro disposizione stanno terminando.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, intervengo per far rilevare all'onorevole Simeone che si tratta di una sezione specializzata per materia e non di un giudice speciale e che le sezioni specializzate sono previste espressamente dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 5.39, Marotta 5.5, Tassone 5.13, Pisapia 5.21 e Parenti 5.50, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	389
Votanti .....	384
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	193
Hanno votato sì .....	174
Hanno votato no ....	210).

I presentatori accettano l'invito al ritiro del subemendamento Pecorella 0.5.55.1 ?

**GAETANO PECORELLA.** Sì, signor Presidente, ritiriamo il nostro subemendamento 0.5.55.1.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Passiamo alla votazione del subemendamento Marotta 0.5.55.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MAROTTA.** Signor Presidente, la questione non si pone nei termini in cui l'ha posta il collega Grimaldi: si tratta di creare una sezione filtro. Ad esaminare 40 mila ricorsi, deve essere il primo presidente e l'inammissibilità del ricorso non è solo quella dipendente dal termine (questa la vedrebbe pure un cieco), ma anche quella che rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale (la mancanza dei motivi, la manifesta infondatezza dei motivi, la deduzione di violazioni non dedotte in appello). Per esaminare se sussistano o meno tali cause di inammissibilità, il primo presidente dovrebbe valutare 40 mila ricorsi: perché, caro Grimaldi, è il primo presidente che dovrebbe occuparsene e non so come potrebbe farlo! Inoltre, deve adottare un provvedimento: se io fossi il primo presidente, non crederei neanche a me stesso, per cui non è che potrei far adottare il provvedimento ad un consigliere!

Come può il primo presidente esaminare 40 mila ricorsi, oltre al lavoro civile e amministrativo? Rispetto ad una causa di inammissibilità, la manifesta infonda-

tezza del ricorso presuppone un esame *funditus*: allora, come fa il primo presidente ad adottare il provvedimento nella sua autorità ed autorevolezza? Quando poi il primo presidente ha adottato il provvedimento, ravvisando una causa di inammissibilità, deve trasmetterlo alla sezione filtro: quindi, si deve creare un'altra sezione. Forse, l'onorevole Grimaldi non ha considerato questo aspetto: la sezione filtro si trova di fronte ad un provvedimento del primo presidente ed è comprensibile quali implicazioni e pregiudizi ciò possa creare.

Adesso, invece, l'esame preliminare deve essere effettuato dai presidenti delle sei sezioni, più il presidente delle sezioni unite: sono sette filtri; che poi questi filtri non vengano azionati, è una cosa diversa; ma l'articolo 610, caro Grimaldi, lo prevede espressamente: «La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti e della eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità». E l'onorevole Grimaldi sa, per la sua esperienza, che è la sezione stessa che predispone il provvedimento e lo manda alla procura generale. Vi sono, ripeto, sette filtri: sezioni unite e sei sezioni penali. Come potrebbe il primo presidente, che ha tanto da fare, esaminare 40 mila ricorsi per rilevare l'eventuale causa di inammissibilità? Una causa di inammissibilità che può essere non solo il deposito fuori termine, ma anche la manifesta infondatezza dei motivi, la deduzione di cause di violazione di legge non dedotte in appello! Deve, quindi, esaminare gli atti. La manifesta infondatezza di un ricorso rileva non solo in ordine alla motivazione, ma soprattutto in ordine al diritto, alla giurisprudenza, alle tesi che si sostengono: posso pure dedurre una tesi temeraria per contrastare un indirizzo giurisprudenziale consolidato e manifestamente infondato; vi sarebbe un ricorso che contrasta con quella giurisprudenza.

In sostanza, dobbiamo andarci piano: oggi è previsto che ogni sezione debba funzionare da filtro; che poi non lo faccia non significa niente. Lo vogliamo far fare

al primo presidente? Ad uno solo? Proprio non lo capisco! Prevediamo che lo debba fare il presidente di ogni singola sezione.

Non è possibile che tutto ciò debba essere fatto dal primo presidente, al quale competono anche i ricorsi civili. Anche in quel caso, l'articolo 375 prevede una deliberazione in camera di consiglio dei ricorsi civili inammissibili.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Marotta.

RAFFAELE MAROTTA. Concludo, signor Presidente. Tutti sappiamo che in questo modo anziché velocizzare il processo, inevitabilmente lo rallentiamo. Il primo presidente non può svolgere tale compito (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, questo meccanismo è stato pensato per definire un filtro che servisse ad una più veloce valutazione dell'inammissibilità dei ricorsi. In un primo momento era stata istituita la sezione e, anche giustamente, erano state sollevate alcune perplessità in ordine alla garanzia del contraddittorio. Per questo è stato ripensato il meccanismo con la suddetta ipotesi di evidenziazione fatta dal primo presidente che rinvia gli atti alla sezione, dove però possono intervenire, sia pure con memoria scritta — così come accadeva in precedenza — i difensori delle parti. Non poteva essere consentito, infatti, che una valutazione, certamente di fondamentale importanza, quale quella sulla pronuncia di inammissibilità, potesse essere pronunciata, appunto, senza l'intervento delle parti.

Nel momento in cui, però, abbiamo garantito tale intervento, credo che il meccanismo risponda alle esigenze per le quali è stato ideato e determini una valutazione senz'altro più rapida sul-

l'inammissibilità dei ricorsi. Né mi pare che possa essere condivisa la preoccupazione espressa dall'onorevole Marotta, giacché la sottolineatura che fa il primo presidente si limita ad una delibazione sommaria del ricorso. Si tratta di una valutazione; nell'ipotesi in cui dovesse apparire *prima facie* inammissibile, il primo presidente sottoporrebbe la valutazione sull'inammissibilità garantendo il contributo di tutte le parti alla sezione a ciò destinata.

Pertanto, mi pare che si raggiunga lo scopo ed è importante perché le prescrizioni che tutti lamentiamo si determinano, appunto, per la lunghezza dei processi. Quindi la perdita di tempo in Cassazione è uno dei fattori più importanti sul terreno della casualità rispetto alle prescrizioni.

Signor Presidente, credo che questo meccanismo, al quale siamo arrivati dopo un prolungato dibattito in Commissione, sia positivo e che, quindi, siano infondate le preoccupazioni sollevate. Pertanto, invito l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento 5.55 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

*(Presenti e votanti ..... 392*  
*Maggioranza ..... 197*  
*Hanno votato sì ..... 181*  
*Hanno votato no .... 211).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
 Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

*(Presenti ..... 394*  
*Votanti ..... 385*  
*Astenuti ..... 9*  
*Maggioranza ..... 193*  
*Hanno votato sì .... 181*  
*Hanno votato no .... 204).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
 Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

*(Presenti ..... 397*  
*Votanti ..... 388*  
*Astenuti ..... 9*  
*Maggioranza ..... 195*  
*Hanno votato sì .... 181*  
*Hanno votato no .... 207).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
 Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

*(Presenti ..... 395*  
*Votanti ..... 387*  
*Astenuti ..... 8*  
*Maggioranza ..... 194*  
*Hanno votato sì .... 183*  
*Hanno votato no .... 204).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.55 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, può accadere che per migliorare qualcosa che funziona male — non perché sul piano normativo il sistema sia mal concepito, ma perché sul piano pratico non viene attuato — si peggiorino le cose: mi pare che sia proprio questo il caso.

Signor Presidente, lei che è un insigne giurista, considerando l'iter che potrà seguire un processo in Cassazione con questo nuovo sistema, si renderà conto che i tempi saranno molto più lunghi di quelli attuali. Quando un processo arriverà in Cassazione, esso sarà letto dal presidente, perché un magistrato di coscienza per valutare se vi sia o meno ammissibilità dovrà leggere almeno la sentenza e i motivi. Successivamente, se lo ritiene inammissibile, lo manderà ad una sezione che dovrà valutare se sia ammissibile o meno; nell'ipotesi in cui lo ritenga ammissibile, lo rimanderà al presidente, il quale lo manderà ad un'altra sezione e vi sarà una sezione che per due anni si occuperà solo di inammissibilità.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Non è così nella nostra proposta. Non hai letto l'emendamento.

GAETANO PECORELLA. Ho letto l'emendamento.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. No, non l'hai letto.

GAETANO PECORELLA. Mi pare che sia molto semplice: il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione...

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Ad apposita sezione!

GAETANO PECORELLA. ... la quale, se ritiene invece che il ricorso sia ammissibile, lo rimette al presidente, che lo dovrà assegnare ad altra sezione, la quale non è affatto vincolata al giudizio di ammissibi-

lità o di inammissibilità, perché è autonoma e può fare una diversa valutazione di ammissibilità o inammissibilità.

Sull'ammissibilità avremo quindi un giudizio del presidente, un giudizio della sezione ed un altro giudizio della terza sezione a cui sarà mandato. Mi pare che il sistema attuale sia molto più semplice, perché la sezione a cui è assegnato il ricorso, sulla base della richiesta del procuratore generale, valuterà se vi sia o meno l'ammissibilità. Se oggi non funziona un sistema in cui vi è un solo soggetto che deve procedere, figuriamoci domani che ce ne saranno tre che dovranno valutare l'ammissibilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, a me sembra che il testo della Commissione abbia un vantaggio, nel senso che un'unica sezione è chiamata a pronunciarsi sull'inammissibilità e ciò indubbiamente non è vincolante, nell'ipotesi in cui venga dichiarata l'ammissibilità dal giudice che dovrà affrontare tutte le questioni sollevate davanti alla Cassazione. Non credo che questo problema sia di impaccio, atteso che oggi tutte le questioni di inammissibilità, al cento per cento, finiscono in udienza pubblica.

Questo è il dato di partenza dal quale ci muoviamo per incardinare una sezione che affronti la mole enorme di ricorsi e che sia in grado di eliminare quelli che si presentano chiaramente inammissibili, senza attendere l'udienza pubblica.

Vorrei rivolgere una domanda al relatore: la soppressione del comma 4 comporta l'eliminazione del parere o della richiesta del procuratore generale, cioè il sistema contempla che, quando i ricorsi giungono in Cassazione, il primo presidente li trasmetta, mano a mano che arrivano, al procuratore generale e, di fronte alla richiesta o al parere del procuratore generale, faccia confluire il ricorso che prospetta profili di inammissibilità alla sezione specializzata in questa materia?